



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Dlgs 231/2001

PARTE SPECIALE H

**REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E IN
MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2025

INDICE

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H	3
2.	I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
3.	I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	5
	CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (art. 473 c.p.)	6
	INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)	7
	TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)	7
	ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)	7
	FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (art. 514 c.p.)	8
	FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)	8
	VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.)	8
	VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (art. 517 c.p.)	9
	FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)	9
	CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.)	10
4.	PROCESSI SENSIBILI	10
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	11
5.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	11
5.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE	13
7.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	14
8.	I CONTROLLI DELL'O.d.V.	15

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti di Strada dei Parchi S.p.A. e loro collaboratori, nonché dai suoi consulenti, partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale "H" è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati:

in violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01;

contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01, nonché dei reati in materia di proprietà industriale previsti dall'art. 25-bis del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i loro collaboratori, i consulenti e i partners di Strada Dei Parchi S.p.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto in materia di violazione del diritto d'autore previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 15 della L. 23 luglio 2009 n. 99.

art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;

art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero chiunque, con qualsiasi mezzo, consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione dei diritti del titolare e dei diritti e obblighi dell'utente, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche di protezione sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Analogamente la norma punisce chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti di cui alle precedenti lett. a) - h);
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui alle precedenti lett. a) - h);

art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di contrassegno.

art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale; si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

3. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto contro l'industria e il commercio previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con la modifica dell'art. 25-bis ovvero con l'estensione del reato (ora rubricato come "Falsità in moneta, in carte di pubblicato credito, valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento") ai delitti in materia di contraffazione, e con l'inserimento dell'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 15 della L. 23 luglio 2009 n. 99.

art. 473 c.p. (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*), la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

art. 513 c.p. (*Turbata libertà dell'industria o del commercio*), la norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

art. 513-bis c.p. (*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*), la norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

art. 514 c.p. (*Frodi contro le industrie nazionali*), la norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;

art. 515 c.p. (*Frode nell'esercizio del commercio*), la norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per

origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

art. 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*), la norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;

art. 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), la norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

art. 517-ter c.p. (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*), la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

art. 517-quater c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*), la norma punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (art. 473 c.p.)

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

per marchio o segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;

per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;

per "disegni" o "modelli", da intendersi, ai fini dell'art. 473 c.p., come "brevetti per disegni e modelli", gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengono riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale comunque da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si

precisa che:

l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione;

è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto alla precedente (art. 473 c.p.) configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si pone in essere una delle fasi ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;

la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nelle ipotesi di cui all'art. 473 c.p., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio o della vendita.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o sull'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato risiede, quindi, nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

l'esercizio di violenza sulle cose che si realizza allorquando la cosa è danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;

l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo la condotta deve, altresì, essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa deve, invece, riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti, con violenza o minaccia, atti di concorrenza.

L'interesse giuridico tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere *una tantum*.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (art. 514 c.p.)

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificatamente della produzione nazionale.

La condotta per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza degli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente a:

- la provenienza o origine, intese come luogo di produzione o fabbricazione;
- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- l'essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un'altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori fini perseguiti dal reo.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art.516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede e alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o

alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (art. 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 c.p., l'utilizzatore di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quella della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;

l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;

la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;

la messa in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;

la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 include nell'espressione *proprietà industriale* anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:

con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;

con riferimento alla denominazione di origine, le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta, per l'integrazione del reato, la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.

4. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, dall'art. 25-bis.1 e, con specifico riferimento ai delitti in materia di proprietà industriale, dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

I settori maggiormente a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale, possono essere suddivisi in due macrocategorie:

attività attraverso cui si esplica il processo commerciale, finalizzato all'acquisizione di una commessa pubblica o privata o allo sviluppo di una nuova iniziativa commerciale o industriale;

attività attraverso cui si realizzano i processi di progettazione, realizzazione ovvero approvvigionamento di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.

Processi ed Attività Sensibili:

Gestione dei sistemi informativi

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni;

Acquisizione di commesse e sviluppo di nuove iniziative;

Selezione dei fornitori;

Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;

Le funzioni aziendali maggiormente interessate dai processi di cui sopra sono:

Presidente e Consiglieri di Amministrazione

Amministratore Delegato

Direzione Legale

Direzione Corporate & Finance

Contratti e Acquisti

Gestione e Sviluppo Sistemi IT

Tutti i settori supportati da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

5.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;

chiara descrizione delle linee di riporto;

conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);

Le procedure interne vengono elaborate nel rispetto dei seguenti elementi:

separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);

traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

adeguato livello di formalizzazione.

5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti e loro collaboratori, nonché ed i dipendenti della Società, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali, ed, in particolare, le attività che riguardano l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, i diritti d'autore, l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale;

stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;

svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Conseguentemente, è vietato:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01, dall'art. 25-bis.1 e, con specifico riferimento ai delitti in materia di proprietà industriale, dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01;

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;

violare i principi previsti nel codice etico;

utilizzare i sistemi informatici e telematici messi a disposizione della Società in violazione dei diritti di autore;

porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere atti di illecita concorrenza, frodi contro l'industria e il commercio ovvero attività finalizzate a turbare la libertà dell'iniziativa economica;

rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, su acquisti o vendite di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.

In generale, è fatto divieto di:

- a) tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;

e, più in particolare, con specifico riferimento alla diffusione di opere dell'ingegno protette (L. n. 633/41, art. 171, co. 1 lett. a-bis)) o di opere altrui non destinate alla pubblicità (L. n. 633/41, art. 171, co. 3), alla duplicazione o diffusione di programmi informatici e banche dati (L. n. 633/41, art. 171-bis) ovvero di opere cinematografiche, audiovisive, musicali, letterarie, scientifiche, didattiche, ecc. (L. n. 633/41, art. 171-ter), di:

- b) immettere in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta;
- c) usurpare la paternità di un'opera dell'ingegno ovvero deformare o modificare un'opera qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- d) duplicare o diffondere programmi informatici in violazione dei diritti d'autore ovvero rimuovere o eludere i dispositivi di protezione applicati a programmi informatici protetti;
- e) riprodurre o diffondere banche dati in violazione dei diritti del costituente o dei diritti ed obblighi dell'utente ovvero estrarre o reimpiegare banche dati protette;
- f) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere e parti di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;
- g) riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- h) rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
- i) detenere attrezzature o prodotti aventi la finalità di eludere le misure di protezione di opere dell'ingegno protette,

ed inoltre,

contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;

introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;

impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;

realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;

vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;

progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della Società - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

inventariare le attrezzature hardware, i programmi software e le licenze d'uso;

sottoporre l'inventario e l'effettiva dotazione, in programmi e attrezzature, a periodici sistematici controlli;

conservare i programmi software in luoghi idonei alla loro salvaguardia;

prevedere, per ciascun profilo aziendale o dipendente, delle password di accesso personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti agli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici;

affidare la gestione delle password di accesso ad un'unica funzione responsabile del sistema di attribuzione e modifica periodica;

affidare la gestione dell'amministrazione e configurazione dei pc a un'unica funzione responsabile dei sistemi informatici;

conservare le password di accesso ai sistemi informatici e telematici in luoghi protetti;

registrare gli accessi a Internet e alle reti telematiche e monitorare la trasmissione e diffusione di dati;

eseguire periodiche e sistematiche attività di:

- verifica sulle dotazioni hardware e software e sul possesso delle previste licenze;
- verifica su eventuali utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software (es. download di software da internet o utilizzo di software o app cd. "portable");

- verifica della possibilità di cracking delle password;
- verifica della possibilità di accesso a programmi e reti senza l'utilizzo di password;
- verifica della possibilità di duplicazione di opere protette dal diritto d'autore ovvero di rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

informare periodicamente l'O.d.V. sugli aspetti rilevanti afferenti a:

- la dotazione di *hardware*, *software* e licenze d'uso;
- l'utilizzo delle attrezzature e dei programmi e dei sistemi informatici e telematici;

segnalare all'O.d.V. sugli aspetti rilevanti afferenti a:

- le deroghe alle procedure interne decise per rispondere a particolari esigenze;
- i presunti o accertati comportamenti in violazione dei diritti d'autore.

7. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel capitolo 5 richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della Società - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale:

implementazione di processi di selezione e qualifica dei fornitori che tengono conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità o di utilizzo di marchi o altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

previsione nei contratti di acquisto di specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;

obbligo di acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto;

implementazione di procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato, finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;

implementazione di procedure di controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle specifiche dichiarate o pattuite con la Società ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, richiesti;

implementazione di procedure di gestione delle anomalie e delle non conformità che prevedono la segregazione / riparazione del prodotto non conforme e l'eventuale accettazione in deroga / in concessione da parte della Società;

mantenimento nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative di comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza e nell'assoluto rispetto dell'altrui iniziativa economica;

mantenimento nei rapporti di partnership industriale, nonché negli accordi commerciali in genere, di comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei

riguardi delle imprese partner e nell'assoluto rispetto dell'altrui libero esercizio industriale e commerciale;

previsione nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di iniziative commerciali o sistemi della verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione dell'iniziativa ovvero all'utilizzo del sistema;

obbligo di informativa per l'O.d.V. su ogni eventuale circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

8. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati:

in violazione del diritto d'autore, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la funzione coinvolta potrebbe essere quella dei "Sistemi Informativi").

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

9. TESTO DELL'ART. 25-BIS, 25-BIS1 E 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/01

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) [...]

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.²⁹

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.